

Il Presidente

Spett.le
VI Commissione Finanze
Camera dei deputati

Prot. n. 37/23

Via e-mail: com_finanze@camera.it

CONTRIBUTO DI ASSOSIM ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE C. 1038 GOVERNO
«DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE»

ASSOSIM desidera innanzitutto ringraziare per l'invito rivolto a fornire un contributo in sede di esame da parte della Commissione Finanze della Camera dei deputati della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti: «Delega al Governo per la riforma fiscale».

In via preliminare si rileva che, per quanto riguarda alcuni dei profili di più specifico interesse degli intermediari finanziari rappresentati da ASSOSIM, la proposta di legge C. 75 Marattin (A.C. 75) affronta tematiche sostanzialmente analoghe a quelle previste nel disegno di legge C. 1038. Rispetto a quest'ultimo testo, la proposta di legge C. 75 si occupa anche della materia catastale e dei tributi di regioni ed enti locali mentre non affronta la riforma dei giochi, la disciplina doganale e i profili attinenti alla revisione dello statuto dei diritti del contribuente e al contenzioso.

Le considerazioni che seguono sono pertanto formulate con riferimento all'articolato del disegno di legge C. 1038 Governo recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale» (A.C. 1038 in seguito anche "DDL Fiscale").

Entrando nel merito delle tematiche di maggiore e più specifico interesse per gli intermediari finanziari e con riferimento ai diversi Articoli del DDL Fiscale A.C.1038 che se ne occupano si osserva quanto segue.

Articolo 2

(Principi generali del diritto tributario nazionale)

ASSOSIM giudica con favore l'obiettivo di rafforzare il regime di adempimento collaborativo, anche mediante l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti previsto dall'Art. 2, comma 1, lett. b), punto 1, del DDL Fiscale.

In tale contesto potrebbe rientrare, ad esempio, anche l'introduzione nel nostro ordinamento del c.d. Tax Control Framework (TCF), strumento di gestione e presidio del rischio fiscale (finalità peraltro auspicata anche nelle Istruzioni di vigilanza per le Banche della Banca d'Italia).

Nel nostro ordinamento non esistono sistemi obbligatori di gestione e presidio del rischio fiscale; il Tax Control Framework è un meccanismo di governance della variabile fiscale facoltativo.

Al fine di incentivare la cultura del rischio fiscale e allargare la platea dei beneficiari del regime di adempimento collaborativo, si auspica un intervento normativo per:

- a) rendere obbligatoria l'adozione del TCF da parte di tutte le società che hanno un volume di fatturato pari o superiore a 250 milioni di euro;
- b) prevedere una clausola di salvaguardia dalla responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 per gli esponenti aziendali delle società che adottano il TCF;
- c) estendere la possibilità di aderire al regime di adempimento collaborativo anche alle società con un volume di fatturato inferiore a 250 milioni di euro.

Articolo 5

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

ASSOSIM giudica con favore la programmata revisione del sistema di imposizione sui redditi di natura finanziaria conseguiti dalle persone fisiche.

In tale ambito, e come da tempo auspicato dalla generalità degli intermediari finanziari e dei cultori della materia, si prevede la creazione di un'unica categoria reddituale (superando quindi la attuale distinzione tra redditi "di capitale" e redditi "diversi"), determinando il valore di tali redditi sulla base del principio "di cassa" e assicurando una più ampia possibilità di compensazione tra componenti positivi e negativi.

Viene inoltre prevista l'ipotesi di tassazione sostitutiva di imposte sui redditi e relative addizionali applicabile ai redditi finanziari e iniziative agevolative e di semplificazione con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati.

È di tutta evidenza che la attuale distinzione in diverse categorie ("di capitale" e "diversi") dei redditi finanziari comporta:

- disomogeneità», dal punto di vista delle regole di determinazione della base imponibile, del timing della tassazione, nonché delle aliquote;
- la tassazione dei redditi «di capitale» "al lordo" (senza riconoscimento né di spese né di perdite), mentre i redditi «diversi» di natura finanziaria sono tassati "al netto" (con riconoscimento sia delle spese sia delle minusvalenze);
- l'impossibilità della c.d. compensazione «eterogenea» tra minusvalenze e dividendi o interessi (salvo che nel regime del risparmio gestito) in caso di investimento diretto, che, di fatto, tende a incentivare gli investimenti privi di rischio.
- l'esistenza per quanto riguarda i redditi diversi di tre diversi regimi impositivi (il regime della dichiarazione, il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito), che comporta differenze di trattamento sia in ordine alla determinazione delle basi imponibili sia in ordine al timing della tassazione.

Casi esemplari delle criticità derivanti dalla attuale disciplina dei redditi finanziari sono:

- l'impossibilità di compensare i redditi positivi derivanti dalla partecipazione a OICR (redditi di capitale) con i redditi negativi pure derivanti da OICR (redditi diversi);
- l'impossibilità di recuperare le perdite derivanti dalla liquidazione di società (che essendo qualificate nella categoria dei redditi "di capitale" non possono essere negativi e quindi non possono avere rilevanza fiscale);
- l'applicabilità del regime di tassazione sul «maturato» solo ai rendimenti degli investimenti finanziari relativi alle forme di previdenza complementare e al regime del risparmio gestito (situazione che rischia di penalizzare le GPF in quanto gli OICR singolarmente considerati sarebbero invece tassabili per cassa).

In base ai principi indicati nel DDL Fiscale si prevede la introduzione di un nuovo regime impositivo destinato verosimilmente a sostituire gli attuali regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

Per quanto riguarda tale nuovo regime impositivo si prende atto che esso dovrà basarsi sull'obbligo di dichiarazione dei redditi finanziari da parte del contribuente che diventa, quindi, il regime applicabile per *default* come del resto accade anche nell'attuale sistema impositivo (Art. 5 del D.Lgs 461/1998).

A tale regime, tuttavia, sarà affiancato un regime opzionale semplificato, essendo prevista la facoltà per il contribuente di optare per l'applicazione di un regime semplificato di riscossione delle imposte, mediante l'intervento di soggetti autorizzati con i quali il contribuente intrattiene stabili rapporti.

Sotto questo profilo il nuovo regime parrebbe quindi replicare il presupposto (la esistenza di uno stabile rapporto) già oggi esistente con riguardo al regime del "risparmio amministrato" e del "risparmio gestito" o per quanto attiene alla normativa sui PIR.

Il regime opzionale si caratterizzerà per l'assenza dell'obbligo di dichiarazione da parte del contribuente e per l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte del soggetto che applica l'imposta sostitutiva, delle informazioni rilevanti.

Sotto questo profilo si segnala la necessità di chiarire nell'ambito dei decreti attuativi se gli intermediari finanziari assumeranno il ruolo di "*sostituto d'imposta*" piuttosto che di "*responsabile di imposta*" per i profili di responsabilità che questa qualifica comporta: il responsabile d'imposta è infatti il soggetto «*obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per situazioni o fatti esclusivamente riferibili a questi*», mentre il "sostituto d'imposta" è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri.

Il regime di imposizione sostitutiva previsto dalla delega dovrà caratterizzarsi per l'applicazione sul risultato complessivo netto dei redditi finanziari realizzati nell'anno solare determinato mediante la somma algebrica dei redditi finanziari positivi e dei redditi finanziari negativi realizzati nell'anno solare.

In questo contesto ad avviso di ASSOSIM si dovrà procedere alla revisione degli attuali sistemi impositivi con la unificazione degli attuali regimi del "risparmio amministrato" e del "risparmio gestito", prevedendo una sorta di regime gestito "per cassa" (cioè un sistema in cui la tassazione dei redditi finanziari con l'intervento dell'intermediario avviene con riguardo ai redditi effettivamente realizzati al netto delle perdite e dei costi di produzione).

In linea con i principi previsti nel DDL Fiscale le norme di attuazione dovranno prevedere la possibilità di riportare l'eventuale eccedenza negativa nei periodi d'imposta successivi a quelli di formazione.

A questo riguardo si osserva che nel DDL Fiscale non è previsto un termine temporale per il riporto dei risultati negativi e sarebbe quindi auspicabile che esso venisse indicato almeno in conformità con il termine attualmente previsto (quarto periodo d'imposta successivo) o meglio ancora estendendolo al sesto periodo di imposta successivo e rendendolo così coerente con il termine di decadenza per l'azione di accertamento.

Sarà inoltre di fondamentale rilevanza la definizione di un regime transitorio che consenta di «salvare» lo stock delle minusvalenze maturate e disciplinarne l'utilizzazione e di disposizioni di coordinamento con la normativa attuale ciò con riguardo in particolare alle modalità di riporto delle minusvalenze maturate nell'ambito del risparmio gestito (che attualmente sono riportabili solo nell'ambito del risparmio gestito) ed il coordinamento con la normativa in materia di PIR.

Per ASSOSIM questi sono aspetti di grande rilievo perché la riforma prospettata avrà un impatto rilevante per gli intermediari finanziari rendendo necessari interventi significativi sui sistemi informativi e sulle procedure oggi esistenti.

Da ultimo, in una prospettiva di favorire l'investimento azionario, si ritiene opportuno suggerire una riflessione su possibili interventi di alleggerimento della doppia imposizione gravante sui redditi di partecipazione in società da parte delle persone fisiche.

Attualmente, infatti, gli utili distribuiti ai soci persone fisiche delle società di capitale scontano una tassazione con un'aliquota del 43,76%, derivante dal combinato disposto della tassazione a monte – il 24% di Ires – e di quella a valle, la ritenuta del 26% a titolo di imposta sostitutiva sui dividendi. È quindi evidente lo svantaggio competitivo che questi investimenti hanno rispetto ai redditi derivanti da attività finanziarie prive di rischio, o comunque caratterizzate da profili di minore rischio, che sono invece soggetti ad un'aliquota del 26%, se non addirittura del 12,50% come accade per i titoli di Stato e assimilati.

Articolo 7

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)

L'Art. 7 del DDL Fiscale nell'indicare i principi ed i criteri direttivi per la revisione dell'IVA prevede in particolare:

- 1) la revisione delle disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in linea con i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;
- 2) la revisione della disciplina della detrazione per consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione maggiormente aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il pro-rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;
- 3) la riduzione dell'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva europea 5 aprile 2022, n. 2022/542/UE ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

Trascurando di commentare in questa sede, *ratione materiae*, la pur condivisibile proposta di ridurre e razionalizzare il regime IVA delle opere d'arte, ASSOSIM richiama l'attenzione sui primi due aspetti, e cioè quello della definizione del regime delle esenzioni e quello della disciplina delle detrazioni.

Si tratta infatti di questioni di particolare rilievo per gli intermediari finanziari che, come è noto, effettuano operazioni attive in gran parte esenti da IVA con conseguente indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, solo parzialmente mitigabile attraverso la adozione di regimi speciali come l'articolo 36 del DPR 633/1972.

1) Per quanto riguarda il perimetro delle esenzioni si sottolineano come punti di attenzione meritevoli di un intervento normativo:

- i. una chiara definizione del regime IVA applicabile ai servizi di investimento (negoiazione, gestione patrimoniale, consulenza);
- ii. una chiara definizione delle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione in ambito finanziario, ossia di prestazioni che realizzino un'interposizione nella circolazione dei titoli e dei servizi bancari e finanziari, trasponendo nelle norme i principi sanciti dalla Corte di Giustizia ed eventualmente estendendone il perimetro.
- iii. una chiara ed univoca definizione del concetto di prestazioni accessorie ai servizi esenti nell'ambito dei servizi c.d. «complessi»;

- iv. una chiara definizione del regime IVA applicabile alle cessioni di crediti aventi causa finanziaria ed alle cessioni a titolo oneroso di contratti di finanziamento tra banche o tra intermediari finanziari.

Si sottolinea che questi interventi assumono carattere di urgenza e rilevanza anche in considerazione della poliforme e non sempre coerente prassi interpretativa e giurisprudenziale in materia.

Emblematico delle incertezze applicative esistenti e delle conseguenze negative che tali incertezze possono comportare è il caso del regime IVA applicabile ai differenziali sui derivati.

Con Risoluzione n. 1/E del 2022, l'Agenzia delle Entrate ha assimilato i contratti derivati swap sull'energia ai contratti di pronti contro termine ed ha pertanto affermato che i relativi differenziali monetari costituiscono il corrispettivo e, quindi, la base imponibile di un'operazione esente da IVA. Questa interpretazione sta producendo effetti negativi: i) per gli operatori industriali o commerciali che dovendo considerare il citato differenziale sui derivati come corrispettivo esente IVA (e non come cessione di denaro, escluso da IVA), hanno limitazioni nella detraibilità dell'IVA sugli acquisiti, e ii) per gli intermediari finanziari che rischiano di essere «disintermediati» a favore di intermediari esteri localizzati in paesi ove tale norma non si applica.

i) Per quanto riguarda la definizione del perimetro oggettivo delle esenzioni, ASSOSIM è da tempo attenta alla questione del regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi in materia di ricerca e di consulenza finanziaria.

Per quanto riguarda la ricerca finanziaria l'attuale insufficiente livello di copertura sulle PMI è da collegare alla scarsità della domanda di ricerca sugli strumenti finanziari da loro emessi, caratterizzati da un livello particolarmente basso di liquidità e, conseguentemente, difficilmente includibili nelle strategie di investimento dei gestori di patrimoni. Difficilmente, infatti, un gestore del risparmio potrebbe avere un interesse a sostenere in proprio il costo della ricerca finanziaria su uno strumento con tali caratteristiche. È ben noto, invece, come spesso questi titoli costituiscano buone opportunità di investimento, di cui raramente un gestore potrebbe avere contezza se non tramite ricerche che gli vengono legittimamente messe a disposizione gratuitamente, in quanto pagate dall'emittente stesso.

Anche in materia di consulenza finanziaria le diverse interpretazioni nazionali ed europee hanno prodotto l'attuazione di norme per molti anni discordanti. Occorre, al riguardo fare menzione delle difficoltà affrontate dagli intermediari finanziari nel definire gli elementi caratterizzanti la connessione tra la consulenza e gli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione al fine di ricondurre nell'ambito dell'esenzione IVA la consulenza stessa (cfr. Working paper 849/2015 e Guidelines del 4-5 giugno 2015 del Comitato IVA Ue).

Vanno altresì posto in evidenza le paradossali conseguenze a cui può portare un diverso trattamento IVA basato sulla natura dell'utilizzatore/committente dei servizi di ricerca o consulenza in materia di investimenti.

Attualmente è infatti prevista l'esenzione di tali servizi quando prestati ai gestori di fondi comuni di investimento e la imponibilità IVA quando prestati nell'ambito delle gestioni individuali di portafogli. La medesima raccomandazione di investimento o la medesima ricerca finanziaria acquistata/commissionata da un gestore che svolge sia la attività di gestione individuale di portafogli che l'attività di gestione collettiva è attualmente sottoposta a un diverso trattamento ai fini IVA: soggetta ad IVA la prima ed esente la seconda.

Ciò comporta, a parere di ASSOSIM, disuguaglianze di disciplina delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle ricerche finanziarie, che non appaiono rispondere alle esigenze di armonizzazione complessiva dell'IVA ed inoltre non sono in linea con il generale principio secondo cui il regime IVA dovrebbe dipendere dalle caratteristiche oggettive del servizio.

La ricerca così come la consulenza finanziaria costituiscono elementi necessari ed indefettibili del processo decisionale dei gestori di patrimoni (sia individuali sia collettivi) ovvero sia un momento essenziale del processo di investimento del gestore ai fini della formulazione di previsioni e dell'effettuazione di analisi su cui fondare le strategie di investimento.

In ragione della loro connessione funzionale ed organica con le sottostanti operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari, ASSOSIM ritiene quindi che i servizi di "ricerca finanziaria" e "consulenza finanziaria", come individuati dalla normativa di settore interna e comunitaria, dovrebbero essere esplicitamente ricompresi nell'elenco delle operazioni esenti da IVA in quanto prestazioni *"relative ad azioni, obbligazioni ed altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali"* di cui all'art. 135 della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).

Una riforma nella direzione di rendere incondizionatamente esente da IVA le raccomandazioni di investimento sopra considerate sarebbe volta a rimuovere le distorsioni derivanti dalla incoerente applicazione delle norme (e dalla relativa interpretazione), da parte degli Stati membri, al fine di assicurare condizioni di parità all'interno dell'UE e nelle relazioni con i paesi terzi.

ii) Fare chiarezza sul regime IVA applicabile alle fattispecie di *mandato, mediazione e intermediazione* relativamente alle operazioni in ambito finanziario (ossia di prestazioni che realizzano un'interposizione nella circolazione dei titoli e dei servizi bancari e finanziari) si rivela necessario alla luce delle molteplici e non sempre coerenti interpretazioni fornite dalla prassi e dalla giurisprudenza e potrebbe avere anche effetti indiretti sulle modalità di esecuzione ed offerta di alcuni servizi di investimento.

Sotto questo profilo, ad esempio, una fattispecie che presenta aspetti di attualità (in considerazione del dibattito in corso in sede comunitaria sull'eventuale introduzione del divieto dei c.d. *inducements*), è quella delle c.d. retrocessioni e cioè le retribuzioni che una banca o un gestore patrimoniale ricevono dal gestore di un fondo per la vendita del relativo prodotto d'investimento. Attualmente il relativo costo è compreso nelle commissioni di gestione degli OICR e quindi in regime di esenzione IVA mentre se dovesse essere scorporato ed addebitato separatamente dai distributori ai sottoscrittori, alla stregua di una prestazione di consulenza, si porrebbe la questione del regime IVA ad esso applicabile (cfr. quanto sopra osservato a proposito del regime IVA applicabile alla consulenza).

iii) Altro aspetto da considerare riguarda la diversa qualificazione IVA dei servizi resi nell'ambito dei contratti che, seppure a preminente contenuto finanziario, sono caratterizzati dalla combinazione di due o più servizi resi dagli intermediari finanziari alla clientela, remunerati mediante un unico compenso (c.d. "*operazioni complesse*").

In tali circostanze, le scelte adottate in sede europea vanno sovente nella direzione di adottare criteri restrittivi volti a tassare con IVA anche servizi e operazioni che, come la stessa direttiva IVA prevede, se autonomamente considerati sarebbero esenti IVA.¹

In tal modo si determina la non voluta conseguenza di trasferire alla clientela privata il costo rappresentato proprio dall'IVA.

¹ Cfr. tra le altre, Corte di Giustizia UE sentenza 4 settembre 2019, Causa C-71/18.

L'IVA non recuperabile da parte del cliente privato diventa infatti una componente di costo dei servizi finanziari offerti che - a cascata - va ad aumentare il prezzo dei beni e servizi pagati dai risparmiatori privati.

Tuttavia, le attuali norme IVA non forniscono indicazioni con riguardo alle fattispecie contrattuali "complesse" in base alle quali sia possibile riscontrare la prevalenza nella prestazione di un servizio principale, esente da IVA, rispetto agli altri servizi ritenuti accessori/strumentali.

2) Per quanto riguarda gli interventi relativamente al regime delle detrazioni, la delega si propone di eliminare effetti "distorsivi" derivanti dalla diversa applicazione da parte degli Stati della normativa IVA in materia di esenzione dei servizi finanziari ovvero delle disposizioni in materia di territorialità dei servizi.

In Italia, in luogo della detrazione diretta in presenza di servizi acquistati per svolgere attività imponibili, gli intermediari finanziari che effettuano sia operazioni esenti (negoziazione) che con IVA (gestioni patrimoniali) devono applicare la normativa sul pro-rata «generale» di detrazione ex Art.19- bis del DPR 633/1972) oppure possono:

- optare per la indetraibilità totale ex art.36 bis del DPR 633/1972;
- optare per la separazione delle attività ex Art 36 del DPR 633/1972) (che comunque può essere onerosa dal punto di vista amministrativo e non priva di rischi sotto il profilo della applicazione concreta della normativa per quanto riguarda le «attività» separabili e gli acquisti promiscui).

Sotto questo profilo un ulteriore spunto di riflessione offerto dai principi esposti nel DDL Fiscale riguarda le alternative tra esenzione, tassazione e option to tax.

Tanto considerato, alla luce dell'evoluzione dei mercati e delle novità normative sui servizi finanziari, si ritiene opportuno prendere in considerazione l'ipotesi di estendere in modo esplicito l'esenzione IVA a tutti i servizi di investimento previsti come tali dalle norme regolamentari al fine di evitare che l'IVA diventi un costo a detrimento del risparmio privato (cd. B2C) laddove i servizi medesimi siano prestati in combinazione con altri servizi prodromici o strumentali al servizio di investimento medesimo.

In subordine, ma con riferimento ai servizi resi alla clientela in regime di impresa (cd. B2B), si ritiene altresì opportuno valutare la possibilità di introdurre misure che, in alternativa alla esenzione, possano permettere di scegliere di fatturare con IVA operazioni o servizi

finanziari (*option to tax*) come già ora previsto nella normativa per alcune operazioni del settore immobiliare.

In ragione di tale modalità alternativa, i soggetti impresa, diversi dai soggetti finanziari, potrebbero in linea generale detrarre l'IVA assolta a monte che non si tradurrebbe quindi in un costo aggiuntivo né per essi né per il prestatore dei servizi finanziari (in questo caso a motivo della indetraibilità dell'IVA in presenza di operazioni attive esenti).

In conclusione, è auspicabile che in sede di attuazione della delega ed in linea con i principi generali in essa previsti venga esteso l'attuale sistema di esenzione Iva per i servizi finanziari, in particolare quando resi a risparmiatori privati, includendo le seguenti attività nell'elenco dei servizi esenti IVA:

- la ricerca in materia di investimenti di cui di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato UE 2017/565;
- la consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 4, par. 1, n. 4), della Direttiva "MiFID II".

In subordine si propone di introdurre norme che, in alternativa alla esenzione, possano permettere di scegliere di fatturare con IVA operazioni o servizi finanziari (*option to tax*) come peraltro è già previsto nell'ordinamento nazionale con riferimento ad alcune prestazioni di servizi / cessioni di beni in ambito immobiliare (cfr. Art.10, nn. 8 e 8 bis del DPR 633/1972).

Da ultimo ASSOSIM ritiene utile sottolineare gli aspetti di possibile collegamento tra le misure previste nel DDL Fiscale con gli interventi previsti nel c.d. DDL Capitali, volti a favorire e incrementare lo sviluppo del mercato dei capitali (in termini sia di società quotande che di società "rimpatriate") e a canalizzare maggiormente gli investimenti privati (sia di investitori retail che istituzionali, italiani ed esteri).

Sotto questo profilo gli incentivi fiscali sono uno dei fattori chiave che hanno permesso ad alcuni Stati membri (come l'Italia e la Svezia) di aumentare le quotazioni e, in un disegno organico di rafforzamento della piazza finanziaria italiana, tali incentivi dovrebbero essere tenuti in debita considerazione ed adeguatamente valorizzati.

A questo riguardo ASSOSIM ha nel tempo sostenuto la necessità, ad esempio, di interventi di sostegno sotto forma di crediti d'imposta per la ricerca finanziaria che è propedeutica alla

quotazione delle PMI e la necessità di alleggerire la onerosità della imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. FTT), se non addirittura abrogarla.

A questo proposito un primo possibile intervento, che potrebbe essere fatto in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui all'Art.10, comma 1, lett. a) e c), del DDL Fiscale, sarebbe il rinvio anche ai fini fiscali alla nuova definizione delle PMI emittenti azioni quotate contenuta nel DDL Capitali che prevede l'aumento, da 500 milioni a 1 miliardo di euro, della soglia di capitalizzazione volta a qualificare le PMI nell'ambito del TUF.

Tale soglia potrebbe essere resa applicabile anche ai fini della FTT ove è attualmente prevista invece la soglia di capitalizzazione a 500 milioni di euro al di sotto della quale è prevista l'esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie (o FTT) dei trasferimenti di azioni emesse da società quotate (cd. sottocapitalizzate).

Questa proposta avrebbe anche il pregio di allineare la disciplina italiana della FTT a quella analoga vigente in Francia e Spagna, paesi nei quali la soglia di esenzione è appunto fissata a un miliardo, eliminando così uno svantaggio competitivo per il mercato finanziario italiano.

Sempre in coerenza con le finalità del DDL Capitali ma anche con i principi e criteri direttivi di cui all'Art.10, comma 1, lett. a) e c), del DDL Fiscale, in particolare con riguardo alle semplificazioni in materia di imposta di bollo, si potrebbe ipotizzare il non assoggettamento ad imposta proporzionale di bollo dei titoli emessi da piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 i cui titoli siano negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione nonché quelli detenuti in un piano di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (i c.d. PIR Alternativi).

La esclusione dall'applicazione dell'imposta di bollo proporzionale avrebbe l'effetto di favorire la quotazione delle PMI quale ulteriore modalità di accesso al finanziamento sui mercati finanziari agevolando l'investimento in PMI che accedono a tali mercati e favorendo la raccolta di capitali.

Milano, 16 maggio 2023

Prof. Avv. Marco Ventoruzzo

